

FOPE

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE RELAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 24 APRILE 2025

FOPE

1. Premessa

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di FOPE S.p.A. ("**Società**") in data 24 aprile 2025, contiene i criteri quantitativi e qualitativi (rispettivamente "**Criteri Quantitativi**" e "**Criteri Qualitativi**" e, congiuntamente, i "**Criteri**") delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione qualificati come consiglieri indipendenti, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("**Regolamento EGM**").

Tale valutazione sarà eseguita dal Consiglio di Amministrazione

- (i) dopo la nomina dell'amministratore che si qualifica indipendente e
- (ii) successivamente, almeno una volta all'anno, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione della Società stessa.

Almeno all'inizio del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione renderà noto, mediante comunicato stampa diffuso a mezzo SDIR, i criteri quantitativi e qualitativi che applicherà nella suddetta valutazione, ratificando quindi i Criteri di cui al presente documento ovvero, qualora sussistano motivi ragionevoli per farlo, discostandosi da essi.

I Criteri qui definiti non sono infatti di per sé vincolanti né per il Consiglio di Amministrazione in carica al momento della sua adozione, né per quelli che verranno nominati successivamente, a meno che i Criteri non vengano ratificati dai medesimi, formalmente o per fatti concludenti (come in caso di valutazione dell'indipendenza dell'Amministratore Indipendente effettuata sulla base dei Criteri).

Nella definizione dei Criteri, il Consiglio di Amministrazione della Società ha, tra l'altro, tenuto conto delle raccomandazioni presenti nel Codice di Corporate Governance pubblicato dal Comitato per la Corporate Governance a gennaio 2020, nonché dei chiarimenti forniti nella raccolta "*Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance – edizione 2020*".

Si segnala, inoltre, che lo statuto sociale della Società ("**Statuto**") all'art. 18 prevede che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di *Corporate Governance* per le società quotate.

A tal riguardo si fa presente che, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, come richiamato nel citato art. 18 dello Statuto, non sono qualificabili come consiglieri indipendenti:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

FOPE

- b) il coniuge, i parenti, e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera a) che precede (complessivamente, i "**Soggetti Rilevanti**"), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi definito i seguenti Criteri, applicabili al requisito del punto c) che precede, al fine di valutare se gli eventuali rapporti di natura patrimoniale o professionale intrattenuti dall'Amministratore Indipendente con i Soggetti Rilevanti siano tali da comprometterne l'indipendenza.

2. Criteri di Valutazione

L'indipendenza dell'Amministratore Indipendente va, in linea generale, esclusa secondo i seguenti Criteri:

- a) se è un azionista significativo della Società, dove per azionista significativo si intende quanto previsto dal Regolamento EGM, cioè un azionista al 5% o più in una categoria di azioni (escluse le azioni proprie) ai sensi del regime per le partecipazioni rilevanti nel TUF. A tal fine si computano anche le azioni complessivamente conferite nel patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società.
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della Società (secondo la definizione di azionista significativo riportata nella precedente lett. a);
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - (i) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (ove per "*top management*" si intendono alti dirigenti che non sono membri del Consiglio di Amministrazione della Società e hanno il potere e le

FOPE

responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del Gruppo ad essa facente capo);

- (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

Ai fini della presente lett. c), sono di regola ritenute significative – salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, su base individuale, con riferimento allo specifico Amministratore Indipendente – le relazioni commerciali, finanziarie o professionali il cui corrispettivo superi, anche in un solo esercizio di riferimento, almeno uno dei seguenti parametri:

- in caso di relazione commerciale, finanziaria e/o professionale intrattenuta direttamente tra l'amministratore interessato e uno o più dei soggetti indicati nei precedenti punti (i) e (ii), il 15% del reddito lordo o compensi dell'amministratore, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o, alternativamente, il 100% del compenso annuo per la carica, includendo anche i compensi relativi ai comitati endoconsiliari;
- il 5% del fatturato annuo del gruppo cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'amministratore sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società e/o delle sue controllate, anche indipendentemente dai parametri quantitativi;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, e/o di una sua controllata, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione agli eventuali comitati della Società.

Ai fini di quanto precede, per "*compenso fisso per la carica*" si intende:

- la remunerazione determinata dall'Assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo eventualmente deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione;

FOPE

- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno del Consiglio di Amministrazione (Presidente, Vicepresidente), definito secondo le pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di dimensioni analoghe a quelle della Società, considerando anche le esperienze estere comparabili.

Per "*compensi per la partecipazione ai comitati*" si intendono i compensi che l'amministratore riceve in ragione della sua partecipazione agli eventuali comitati endoconsiliari, purché non sia un comitato esecutivo. Sono inoltre assimilabili ai compensi da "comitati", e dunque rientrano nel "compenso fisso per la carica" anche i compensi per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente, come ad esempio il comitato per le operazioni con parti correlate e l'organismo di vigilanza, escluso l'eventuale comitato esecutivo.

Al contrario, il compenso ricevuto dall'amministratore della Società per gli incarichi nelle società controllate è considerato quale "remunerazione aggiuntiva" ed è pertanto valutato nella sua "significatività" ai fini della presente lettera d).

In particolare, si considera a questi fini "significativa" la remunerazione aggiuntiva corrisposta all'amministratore dalla Società, o da una sua controllata, che superi il 30% del "compenso fisso per la carica" spettante all'amministratore, calcolato secondo quanto sopra precisato;

- e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore della società/associazione professionale incaricata della revisione legale della Società o di una società/associazione professionale facente parte dello stesso network della medesima;
- h) se è una "Persona Strettamente Legata" (come definito dalla Procedura di Internal Dealing della Società) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell'indipendenza dell'amministratore, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti i medesimi (e.g., la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale), adottando criteri ulteriori e/o parzialmente difforni dai Criteri descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione

FOPE

in sede di delibera:

- a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;
- b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore pur in presenza di uno dei Criteri adottati.

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con strumenti finanziari quotati su Euronext Growth Milan.